

Policy di Gruppo Anti-Corruzione

Indice

1	Scheda del documento.....	3
2	Glossario.....	4
3	Perimetro di applicazione.....	7
4	Obiettivi del documento	7
4.1	Destinatari	7
5	Tolleranza zero per la Corruzione.....	8
6	Diffusione dei principi e degli standard Anti-Corruzione.....	9
7	Ruoli e Responsabilità	9
8	Standard Anti-Corruzione	10
8.1	Pagamenti di facilitazione	10
8.2	Contributi di beneficenza, sponsorizzazioni, donazioni	11
8.3	Omaggi e regalie.....	11
8.4	Attività in ambito Risorse Umane (o <i>Human Resources</i> o HR)	13
8.5	Selezione e gestione dei fornitori, consulenti e appaltatori	14
8.6	Fusioni, acquisizioni e investimenti rilevanti.....	16
8.7	Gestione del rischio associato alla clientela nell'ambito dei rapporti di <i>business</i> ..	17
9	Rapporti con la Pubblica Amministrazione.....	19
10	Meccanismi interni di segnalazione delle violazioni	20
11	Conseguenze disciplinari e sanzionatorie	21

1 Scheda del documento

Riferimenti a normativa esterna

- Codice Civile, artt. 2497 e segg.
- Codice Penale, artt. 317 e segg.
- D. Lgs. n. 231/01 e s.m.i. in materia di Resp. Amministrativa degli Enti
- D. Lgs. 231/07 e s.m.i. (c.d. Decreto Antiriciclaggio) e connessi provvedimenti attuativi della Banca d'Italia
- D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (c.d. "Codice Appalti")
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, il c.d. "Decreto Whistleblowing"
- Direttiva Europea n. 1937/2019 sulla "Protezione degli individui che segnalano violazioni delle norme comunitarie"
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 (c.d. "Decreto Whistleblowing")
- Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla Corruzione dei Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali
- Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione
- Determinazioni dell'Autorità Nazionale Anti-Corruzione (A.N.A.C.)

2 Glossario

- **Alta Direzione:** i primi riporti del Presidente, dell'Amministratore Delegato / Direttore Generale di CDP e delle Società del Gruppo.
- **Beneficienza, contributi di beneficienza e donazioni:** Offerta volontaria a sostegno dei bisognosi. Può avvenire in forma monetaria (contanti o equivalenti) o in natura (beni mobili o immobiliari, servizi).
- **Capogruppo:** Cassa depositi e prestiti S.p.A. o sinteticamente CDP.
- **Corruzione:** comportamento che consiste nel dare, offrire, promettere, ricevere, accettare, richiedere o sollecitare, direttamente o indirettamente, utilità monetarie o non monetarie, materiali o immateriali, al fine di ottenere o mantenere un indebito vantaggio nello svolgimento dell'attività aziendale, indipendentemente dal fatto che il destinatario dell'atto di corruzione sia un Pubblico Ufficiale, un Incaricato di Pubblico Servizio o una persona fisica - soggetto privato - che agisce per conto di un'azienda o in funzione di una relazione di fiducia, e sempre a prescindere dalla sua nazionalità, indipendentemente dal luogo in cui l'atto di corruzione è compiuto, e dal fatto che il risultato di tale atto comporti un effettivo indebito vantaggio o l'improprio svolgimento di una funzione o attività.
- **Destinatari:** tutti i soggetti indicati nel par. 4.1.
- **Dipendenti:** i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società ivi inclusi i dirigenti.
- **Due diligence Anti-corruzione:** verifica ex ante finalizzata, mediante l'acquisizione di documenti/informazioni, a determinare in modo ragionevole se un soggetto con cui il Gruppo CDP ha un rapporto agisca in modo corretto e ci si possa ragionevolmente attendere che si astenga da atti di Corruzione.
- **Gruppo CDP:** il gruppo composto dalla Capogruppo CDP e dalle Società del Gruppo.
- **Incaricati di Pubblico Servizio:** coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.
- **Informazioni di Violazioni:** informazioni, compresi i fondati sospetti riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte a occultare tali violazioni.
- **Omaggi:** il termine deve essere inteso in senso ampio e comprendere almeno regali, benefici anche in forma di sconto, liberalità, inviti¹ dimostrativi, di rappresentanza e intrattenimenti di ogni genere, a pagamento o gratuitamente, ricevuti nei rapporti con persone, società o Enti pubblici e privati, in Italia e all'Estero. Sono esclusi gli inviti come relatore (e non come uditore) a convegni, workshop, conferenze e similari a carattere totalmente gratuito, la cui organizzazione comporta oneri accessori (es: trasferta, vitto, alloggio, etc.) da parte dell'organizzatore per cui si rimanda ai principi contenuti nella presente Policy di Gruppo nonché alle previsioni contenute nella normativa

¹ Sono esclusi i gadget (per. es. *tombstone*, statuette commemorative) ovvero gli inviti a eventi (per es. pranzi e/o cene) volti a celebrare la chiusura di un'operazione o progetto (e.g. *closing dinner*).

interna applicabile².

- **Organi Societari:** si intendono l'Organo con Funzione di Supervisione Strategica, l'Organo con Funzione di Gestione e l'Organo con Funzione di Controllo.
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo a cui è affidato il compito di (i) vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231 nonché (ii) indirizzare le proposte di aggiornamento dello stesso agli organi/funzioni competenti, supervisionando le attività funzionali a tale scopo.
- **Pagamenti di facilitazione:** pagamenti volti a garantire, accelerare o comunque ad agevolare l'esecuzione di procedimenti pubblici e/o privati, a cui il datore del pagamento ha già diritto.
- **Personale:** dipendenti, lavoratori non ancora assunti o ancora in prova, stagisti e collaboratori occasionali, volontari, tirocinanti del Gruppo CDP.
- **Pubblica Amministrazione:** le amministrazioni pubbliche previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica.
- **Publici Ufficiali:** chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
- **Rischio Reputazionale:** rischio attuale o prospettico di flessione degli utili, di perdita di valore economico o di pregiudizio al ruolo istituzionale del Gruppo CDP, derivante da una percezione negativa dell'immagine da parte di clienti, controparti, azionisti, investitori, Autorità di Vigilanza o altri stakeholder.
- **Società del Gruppo:** società soggette a direzione e coordinamento di CDP ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del Codice Civile.
- **Soggetti vigilati:** società sottoposte ad un regime autorizzativo, regolamentare, ispettivo e informativo da parte delle Autorità di Vigilanza di settore (e.g., Banca d'Italia e IVASS).
- **Sponsorizzazione:** strumento di comunicazione per mezzo del quale uno sponsor fornisce contrattualmente un finanziamento o un supporto di altro genere, al fine di associare positivamente la sua immagine, la sua identità, i suoi marchi, i suoi prodotti o servizi a un evento, un'attività, un'organizzazione o una persona da lui sponsorizzata. Le Sponsorizzazioni si configurano come un contratto bilaterale a prestazioni corrispettive, tra lo *sponsee* e CDP (lo sponsor), secondo il quale una parte (*sponsee*) - contro corrispettivo in denaro, beni, servizi o ogni altra utilità - si impegna a prestazioni che consentano all'altra parte (*sponsor*) di ottenere controprestazioni volte a perseguire i seguenti obiettivi: i) sostenere la missione istituzionale del Gruppo CDP, nonché di CDP quale Istituto Nazionale di Promozione; ii) rafforzare il ruolo del Gruppo CDP, contribuendo ad affermare la reputazione del Gruppo CDP presso l'opinione pubblica; iii) rafforzare le relazioni con gli stakeholder; iv) promuovere servizi / prodotti / attività del Gruppo CDP supportandone le strategie e il business.
- **Terze Parti:** soggetti esterni aventi un rapporto giuridico con CDP e le Società del Gruppo (ad esempio lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti, azionisti, fornitori, collaboratori, ecc.).

² Cfr Procedura Gestione rapporti con i media ed esposizione di CDP verso l'estero e Policy di Gruppo Assunzione e rinnovo di incarichi e collaborazioni esterne e svolgimento di attività imprenditoriali da parte dei dipendenti del Gruppo CDP.

- **Whistleblowing:** ai fini della presente Policy di Gruppo, strumento attraverso il quale il Personale / le Terze Parti aventi un rapporto di lavoro o di altra natura con il Gruppo CDP segnalano, Informazioni di Violazioni riconducibili a fatti di Corruzione.

3 Perimetro di applicazione

- Capogruppo: CDP S.p.A.
- Società soggette a direzione e coordinamento di CDP S.p.A. ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del Codice Civile³ (nel prosieguo le “**Società del Gruppo**” e, assieme con la Capogruppo, le “Società Destinatari”).

Le Società del Gruppo assicurano che l’operatività delle Società sub-controllate non quotate sia conforme a quanto statuito dalla presente Policy di Gruppo, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenuto conto dei profili di autonomia decisionale posta in capo agli Organi Societari delle Società del Gruppo ed in particolare dei Soggetti vigilati, nonché della specifica normativa di settore a cui quest’ultimi sono sottoposti.

Ciascuna Società Destinataria applica, nel recepimento della presente normativa, quanto previsto dal “Processo di Gruppo per la Gestione della Normativa di Gruppo”, eventualmente adeguando la relativa normativa interna per renderla coerente con i principi e le regole contenute in questo documento.

La Capogruppo recepisce la presente normativa all’interno del corpo normativo aziendale sotto forma di Regolamento.

La presente Policy di Gruppo è pubblicata sulle rispettive intranet aziendali della Capogruppo e delle Società del Gruppo.

4 Obiettivi del documento

Uno dei fattori chiave della reputazione del Gruppo CDP è la capacità di svolgere il proprio ruolo istituzionale con lealtà, correttezza, trasparenza, onestà e integrità, e nel rispetto di leggi, regolamenti, analoghe normative obbligatorie, standard internazionali e linee guida, sia nazionali sia straniere, che si applicano al *business* di CDP e delle Società del Gruppo.

La presente Policy di Gruppo è adottata allo scopo di fornire un quadro sistematico di riferimento degli strumenti in materia di Anti-Corruzione, che il Gruppo CDP ha progettato e attuato nel tempo in ottemperanza ai principi e valori del Codice Etico di Gruppo e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. (nel prosieguo il “**Modello 231**”) approvati dal Consiglio di Amministrazione di CDP e delle Società del Gruppo.

4.1 Destinatari

La presente Policy di Gruppo si applica:

- ai membri degli Organi Societari e dell’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01,

³ Cfr. Principi generali sull’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento.

- ai dipendenti, lavoratori non ancora assunti o ancora in prova, agli stagisti ed ai collaboratori occasionali, volontari, tirocinanti del Gruppo CDP (di seguito, congiuntamente, il “**Personale**”),
- ai fornitori, ai consulenti, ai partner, alle Controparti delle attività di business e, in generale, a tutti i terzi che agiscono per conto o come controparti della Società nell’ambito di un rapporto contrattuale (di seguito congiuntamente “**Terze Parti**”)

di CDP e delle Società del Gruppo (di seguito congiuntamente i “**Destinatari**”).

5 Tolleranza zero per la Corruzione

Il Gruppo CDP ha tolleranza zero per gli atti di Corruzione e proibisce che essi vengano commessi in qualsiasi forma, sia diretta che indiretta.

Il Gruppo CDP non consente che i Destinatari della presente Policy di Gruppo siano coinvolti in atti di Corruzione sia attiva che passiva.

Impegnandosi alla tolleranza zero verso la Corruzione, il Gruppo CDP assicura che ogni violazione dei principi della presente Policy di Gruppo e ogni comportamento che rappresenti un sospetto atto di Corruzione sarà valutato, se del caso, attraverso specifica investigazione interna, anche al fine di intraprendere azioni disciplinari, ferme restando le sanzioni eventualmente previste dalle normative applicabili.

Il Gruppo CDP promuove i principi dell’integrità e della trasparenza tra tutti i suoi portatori di interesse, implementando i migliori standard e le migliori prassi Anti-Corruzione.

Il Gruppo CDP compie ogni possibile sforzo per prevenire la Corruzione da parte di Terze Parti ad esso collegate.

Il Gruppo CDP si riserva il diritto di astenersi dall’avere rapporti d’affari con una Terza Parte quando esiste il dubbio che possano essere stati o potrebbero essere commessi atti di Corruzione.

Tutto il Personale del Gruppo CDP è parte attiva nell’impegno del Gruppo CDP a combattere la Corruzione ed è tenuto ad assicurare il rigoroso rispetto dei contenuti della presente Policy di Gruppo, in ottemperanza alle previsioni del Codice Etico del Gruppo CDP, che in proposito prevede: *“I Destinatari sono tenuti al rispetto dei principi in materia di contrasto alla Corruzione e si impegnano costantemente a mettere in atto tutte le misure necessarie ad ostacolarla in ogni sua forma. In particolare, è espressamente vietata qualsiasi tipologia di comportamento volto a favorire pratiche di Corruzione e/o atteggiamenti collusivi, perpetrati anche attraverso terzi, finalizzati all’ottenimento di vantaggi personali o per CDP. Le condotte proibite in ambito corruttivo includono l’offerta, la promessa e/o la ricezione, da parte dei Destinatari, di denaro, di un vantaggio economico, altra utilità o beneficio in relazione all’attività svolta”*.

6 Diffusione dei principi e degli standard Anti-Corruzione

Il Gruppo CDP richiede che tutti i Destinatari prendano visione, conoscano e rispettino la presente Policy di Gruppo, messa a disposizione tramite pubblicazione sulla intranet aziendale e di Gruppo e sul sito istituzionale di CDP e delle Società del Gruppo (o comunque comunicata tramite i canali ufficiali).

A questo scopo il Gruppo CDP:

- investe sulla formazione dei membri dei propri Organi Societari e dell'Organismo di Vigilanza nonché dei propri Dipendenti, anche nell'ambito dei percorsi formativi dedicati alla tematica della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/01 e s.m.i.;
- invita tutte le Terze Parti con cui ha relazioni a prendere visione ed adottare gli standard Anti-Corruzione ed i principi contenuti nella presente Policy di Gruppo. A tal fine il Gruppo CDP adotta clausole Anti-Corruzione⁴ che dovranno essere incluse negli accordi scritti con le Terze Parti. Tali clausole includono il diritto del Gruppo CDP di sospendere o risolvere il rapporto qualora vi sia la conoscenza, anche solo presunta, basata su provvedimento formale, anche di natura cautelare, che la Terza Parte sia coinvolta in atti corruttivi.

7 Ruoli e Responsabilità

Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, l'Amministratore Delegato e/o il Direttore Generale, e tutta l'Alta Direzione di CDP e delle Società del Gruppo, hanno la responsabilità di creare e diffondere la cultura della gestione del rischio di Corruzione all'interno dell'organizzazione e di assicurare la supervisione della condotta richiesta. In questo senso, essi ricoprono un ruolo attivo nel far rispettare gli standard di comportamento descritti nella presente Policy di Gruppo.

CDP e le Società del Gruppo attribuiscono alle unità organizzative competenti in materia di supporto all'Organismo di Vigilanza, Internal Audit e Compliance, ciascuna nel rispetto delle rispettive competenze e in una logica di coordinamento e proficua interazione, il compito di:

- fornire consulenza e pareri sulle principali questioni in materia di Anti-Corruzione;
- verificare l'attuazione dei principi e degli standard definiti nella presente Policy di Gruppo;
- supportare le strutture aziendali, laddove richiesto e necessario, nello svolgimento della *Due diligence* Anti-Corruzione;
- evidenziare tempestivamente agli Organi Societari e all'Organismo di Vigilanza eventuali criticità emerse nell'ambito delle attività di verifica condotte;
- rappresentare agli Organi Societari e all'Organismo di Vigilanza l'esigenza di aggiornare la presente Policy di Gruppo e/o di rafforzare i presidi organizzativi, procedurali ed ICT adottati dal Gruppo CDP in materia di Anti-Corruzione;

⁴ Cfr. Codice Etico e Modello 231.

- garantire, in coordinamento con le competenti unità organizzative in ambito risorse umane, l'adeguata formazione del Personale sui principali contenuti della presente Policy di Gruppo e della normativa di Gruppo e aziendale collegata.

Il Personale, nello svolgimento delle proprie attività, è a conoscenza delle norme contenute nella presente Policy ed è tenuto alla piena osservanza delle stesse durante tutto il rapporto instaurato con CDP e le Società del Gruppo. I Dipendenti rientrano tra i soggetti tenuti a segnalare condotte illecite rilevanti ai fini della presente Policy di Gruppo secondo le modalità di cui al successivo paragrafo "Meccanismi interni di segnalazione delle violazioni".

8 Standard Anti-Corruzione

Il Gruppo CDP ha implementato un *framework* organizzativo finalizzato a perseguire la propria complessa missione, ad assicurare trasparenza operativa, gestionale e contabile, nonché conformità al quadro normativo applicabile, ivi incluso quello in materia di Anti-Corruzione.

In tal contesto, CDP e le Società del Gruppo hanno adottato i seguenti presidi organizzativi: i) un Codice Etico; ii) un Modello 231 che include strutturati flussi informativi all'Organismo di Vigilanza; iii) un funzionigramma aziendale; iv) un sistema strutturato di procure e deleghe di poteri coerente con le responsabilità organizzative assegnate; v) un sistema di controlli interni allineato alle *best practice* di settore che prevede l'istituzione di funzioni di controllo interno permanenti ed indipendenti; vi) un articolato corpo normativo; vii) un sistema di segregazione delle attività nell'ambito delle attività rilevanti che sottendono le operazioni aziendali; viii) un sistema di tracciabilità e di verificabilità *ex post* delle attività rilevanti che sottendono le operazioni aziendali; ix) un processo formalizzato di gestione delle segnalazioni per denunciare violazioni, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici che assicurano la totale riservatezza delle informazioni, oltre che forme di tutela ad hoc.

Al fine di assicurare il costante e puntuale rispetto degli standard di seguito indicati, CDP e le Società del Gruppo provvedono ad adeguare ed integrare, ove necessario, il suddetto *framework*, con ulteriori misure per la mitigazione del rischio di Corruzione.

8.1 Pagamenti di facilitazione

Sono proibiti tutti i Pagamenti di facilitazione, compresi quelli di importo minimo, aventi intento corruttivo.

Il Gruppo CDP non effettua Pagamenti di facilitazione né tollera che nessuno, Personale o Terza Parte, offra, prometta, solleciti, richieda, elargisca o accetti alcun tipo di Pagamento di facilitazione, da o verso alcuna Terza Parte.

8.2 Contributi di beneficenza, sponsorizzazioni, donazioni

Il Gruppo CDP, coerentemente alla sua *mission* istituzionale, si impegna a essere un membro responsabile delle comunità in cui opera e a intervenire in situazioni di difficoltà o emergenza, anche attraverso donazioni o Sponsorizzazioni di vari eventi, iniziative e organizzazioni.

In nessun caso i contributi di beneficenza, le Sponsorizzazioni o le donazioni potranno essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finalità corruttive. Per loro natura, le sole operazioni di Sponsorizzazione possono avere la finalità di assicurarsi un vantaggio economico purché perseguito in maniera trasparente e legittima.

Qualora, anche tenuto conto della natura della controparte, si ritenga che una elargizione di beneficenza, donazione o Sponsorizzazione possa far insorgere il rischio di Corruzione, prima della sua erogazione CDP e le Società del Gruppo effettuano una *Due diligence* Anti-Corruzione per accertarne l'idoneità, con il necessario coinvolgimento delle unità organizzative competenti in materia di supporto all'Organismo di Vigilanza e della funzione Compliance⁵.

Le donazioni politiche⁶ sono proibite in tutte le forme, materiali e immateriali.

CDP e le Società del Gruppo formalizzano all'interno del corpo normativo aziendale le responsabilità ed i presidi adottati al fine di assicurare la corretta ed efficace gestione dei processi relativi alle Sponsorizzazioni⁷.

8.3 Omaggi e regalie

La corretta gestione degli Omaggi e delle regalie è uno strumento fondamentale per mitigare l'esposizione al rischio di Corruzione e al Rischio Reputazionale aziendale ed evitare comportamenti non idonei e/o non in linea con l'insieme dei principi etici e dei valori espressi nel Codice Etico del Gruppo CDP e nel Modello 231 di CDP e di ciascuna Società del Gruppo.

In linea con le previsioni del Codice Etico del Gruppo CDP e del Modello 231 di CDP e di ciascuna Società del Gruppo, non è consentito accettare, corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, regali, pagamenti, benefici materiali od altre utilità di qualsiasi entità a terzi, Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio o privati, per influenzare o compensare un loro atto o per ottenere da loro un qualsiasi vantaggio.

Gli Omaggi, effettuati o ricevuti, sono consentiti qualora siano di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire/concedere vantaggi impropri o influenze illecite. Infatti, nei casi in cui il valore o la natura di un Omaggio possa essere considerata sproporzionata o irragionevole rispetto alle circostanze, tale Omaggio può essere considerato come

⁵ In CDP, sono previsti specifici controlli di natura reputazionale da parte della funzione Compliance, già formalizzati all'interno del corpo normativo aziendale (cfr. nota 4 e 7).

⁶ Per donazione politica si intende una donazione in denaro o in natura a sostegno di una causa politica. Le donazioni in natura possono includere l'offerta gratuita di beni o servizi, pubblicità o attività promozionali a favore di un partito politico o di una persona, l'acquisto di biglietti per eventi di raccolta fondi, donazioni a organizzazioni di ricerca strettamente associate a un partito politico, e l'esonero di dipendenti dal normale servizio affinché partecipino a campagne politiche o si candidino alle elezioni.

⁷ In CDP, il processo è formalizzato all'interno della Procedura "Gestione delle sponsorizzazioni e delle quote associative".

esercizio di indebita influenza sul ricevente, con il rischio che tale prassi sia percepita come corruttiva. Pertanto, in caso di Omaggio offerto/ricevuto ritenuto non opportuno è necessario, in ogni caso, astenersi dall'offerta/ricezione dello stesso provvedendo, a prescindere dal valore economico, ad un rifiuto immediato e ad informare il Responsabile Gerarchico e le competenti Funzioni Compliance di CDP e di ciascuna Società del Gruppo.

È tuttavia sempre vietato: i) accettare/offrire somme di denaro o altri mezzi di pagamento (per es. *gift card* o *voucher* di qualsiasi valore); ii) accettare regali ricevuti direttamente presso la propria residenza. Inoltre, è rigorosamente proibito al Personale chiedere Omaggi a Terze Parti.

Tutte le spese relative ad Omaggi effettuati devono essere autorizzate, registrate, e contabilizzate da parte delle relative funzioni competenti. Conti, fondi, beni o transazioni non dichiarati o non registrati sono rigorosamente vietati nel Gruppo CDP.

Ciò premesso, CDP e le Società del Gruppo definiscono nella normativa interna le modalità di gestione degli Omaggi ricevuti od offerti dal proprio Personale nei rapporti con Terze Parti, ivi inclusa la Pubblica Amministrazione⁸.

All'interno di tali procedure sono previsti meccanismi autorizzativi per i quali i Dipendenti che ricevono o intendono offrire Omaggi – come definiti ai sensi della Policy - devono effettuare una valutazione in merito sia al valore che all'opportunità dell'omaggio ricevuto/offerto come di seguito indicato.

La valutazione del valore è effettuata verificando che il valore economico dell'Omaggio non ecceda la soglia di accettabilità (i.e. 100 €). Tale valutazione è da effettuarsi sia per il singolo Omaggio ricevuto/offerto che per gli Omaggi ricevuti/offerti nell'arco di un anno solare dallo/allo stesso Donatario. In particolare, qualora l'Omaggio superi la soglia di accettabilità, il Dipendente effettua sempre la Comunicazione alle Funzioni Compliance di CDP e delle Società del Gruppo per una valutazione di merito ed informa⁹ il Responsabile Gerarchico.

La valutazione dell'opportunità è effettuata verificando, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la conformità della natura dell'Omaggio rispetto al ruolo del ricevente/offerente ed i principi contenuti nelle procedure interne. In caso di dubbi in merito all'opportunità, i Dipendenti informano¹⁰ il proprio Responsabile Gerarchico per una valutazione congiunta. Al permanere dei dubbi, i Dipendenti effettuano la Comunicazione alle Funzioni Compliance di CDP e delle Società del Gruppo per una valutazione di merito.

Con particolare riferimento all'ipotesi in cui gli Omaggi non possano essere accettati, le procedure in materia prevedono espressamente che essi siano restituiti al donante fornendo, all'interno di una lettera di ringraziamento, le motivazioni del rifiuto. In particolare, in caso di impossibilità a restituire l'Omaggio, il Dipendente provvede alla consegna al magazzino secondo le procedure interne in materia. Sono consegnati in magazzino anche gli Omaggi offerti ma rifiutati dal Destinatario.

⁸ In CDP, il processo è formalizzato all'interno della Procedura "Gestione degli omaggi".

⁹ In tutti i casi in cui il Dipendente sia un riporto diretto dell'Amministratore Delegato o del Consiglio di Amministrazione, l'informazione può essere fornita solo al Responsabile Compliance di CDP e delle Società del Gruppo.

¹⁰ In tutti i casi in cui il Dipendente sia un riporto diretto dell'Amministratore Delegato o del Consiglio di Amministrazione, l'informazione può essere fornita solo al Responsabile Compliance di CDP e delle Società del Gruppo.

Infine, con particolare riferimento agli Omaggi classificati come inviti (rientranti nell'ambito di definitorio), relativamente alle spese di viaggio e di alloggio è sempre raccomandabile, in principio, che siano i Dipendenti a coprirle, richiedendo il successivo rimborso, secondo le modalità previste da normativa interna¹¹. Inoltre, qualora l'invito sia esteso anche ai familiari, è opportuno che i Dipendenti sostengano autonomamente le spese di viaggio e di alloggio.

In aggiunta a quanto sopra, le Funzioni Compliance di CDP e delle Società del Gruppo mantengono e aggiornano un registro degli Omaggi, tenuto eventualmente anche attraverso il ricorso a soluzioni informatizzate archiviando tutte le informazioni necessarie (e.g. indicazione se trattasi di primo Omaggio nell'anno solare ricevuto/offerto dal/al medesimo Donante/Donatario) per ciascuna autorizzazione anche per consentire l'esecuzione di controlli.

8.4 Attività in ambito Risorse Umane (o *Human Resources* o HR)

Le attività in ambito Risorse Umane (HR) quali l'offerta di lavoro o di tirocinio, di promozioni e di formazione sono valutate come elementi aventi un valore, e pertanto dare, offrire o promettere tali attività al fine di ottenere o mantenere indebitamente un vantaggio economico, costituisce Corruzione.

Il Gruppo CDP condanna ogni tipo di attività di HR contraria all'etica professionale, che violi i principi di obiettività, competenza, professionalità e pari opportunità, indipendentemente dal fatto che rientri nella definizione di Corruzione.

Un'attività di HR nei confronti di una specifica persona che venga direttamente o indirettamente proposta da un cliente, socio d'affari, o qualsiasi altra Terza Parte di cui si conosca una relazione formale o informale con il Gruppo CDP, o da un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio o da una persona ad esso connessa, deve essere svolta mediante il consueto processo competitivo applicabile secondo le normative interne di CDP e delle Società del Gruppo, e deve prevedere la formalizzazione nella documentazione HR di tutte le decisioni utili a poter dimostrare *ex post* che le scelte siano fondate sui principi sopra esposti e non influenzate dalla richiesta del soggetto terzo in questione.

Tutte le prassi di HR, comprese, a titolo esemplificativo, le offerte di lavoro sia a tempo pieno che non, le offerte di tirocinio, sia retribuito che non retribuito, le attività di formazione o crescita professionale, le promozioni o cambi di mansione, gli aumenti della retribuzione, sono effettuati esclusivamente sulla base del merito.

CDP e le Società del Gruppo formalizzano all'interno del corpo normativo aziendale¹² le responsabilità ed i presidi adottati per lo svolgimento delle attività di ricerca, selezione e assunzione del personale, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità e della professionalità e delle competenze del lavoratore, nonché in linea con le migliori e più innovative prassi in materia di selezione del personale presenti sul mercato, prevenendo a tal fine che:

- le risorse selezionate corrispondano ai profili effettivamente necessari alle esigenze aziendali;

¹¹ Cfr. Procedura "Gestione Business Travel", Regolamento "Spese di Servizio e Rappresentanza".

¹² In CDP il processo è formalizzato all'interno del Regolamento e della Procedura "Selezione e assunzione del personale".

- la pubblicità del processo di *recruiting* sia assicurata, di norma, attraverso la pubblicazione delle ricerche attive nella sezione dedicata del sito internet istituzionale e/o su altri siti internet o *social network* specializzati;
- siano effettuate delle verifiche preventive all'assunzione del personale;
- sia fornita adeguata evidenza dei criteri e delle modalità adottate nella selezione delle risorse umane e sia sempre garantita la ricostruibilità *ex post* del processo di reclutamento;
- siano adottate misure rafforzate nel processo di selezione ogniqualvolta siano noti, anche attraverso l'acquisizione di apposite dichiarazioni sottoscritte dai candidati, elementi tali da configurare potenziali conflitti di interesse per CDP o per le Società del Gruppo.

CDP e le Società del Gruppo assicurano un percorso di crescita professionale del Personale uniforme e coerente che garantisca equità, competitività, trasparenza e meritocrazia in piena armonia con i valori e i principi di *governance* nonché in linea con le disposizioni di legge e di contratto applicabili.

8.5 Selezione e gestione dei fornitori, consulenti e appaltatori

L'acquisto di beni e servizi, consulenze e prestazioni professionali da parte di CDP e delle Società del Gruppo e la gestione dei rapporti con i soggetti affidatari degli stessi (fornitori, consulenti e appaltatori) possono rappresentare potenziali situazioni di rischio Corruzione sia nella fase iniziale di selezione sia nella fase di affidamento e gestione del rapporto.

I processi di acquisto di beni e di servizi di CDP e delle Società del Gruppo, opportunamente formalizzati¹³, devono essere improntati a: (i) rispetto della normativa applicabile¹⁴, (ii) ricerca del massimo vantaggio economico, coerentemente all'obiettivo di perseguire la creazione di valore economico, ambientale e sociale, e (iii) tutela della reputazione del Gruppo CDP. In tale ambito, sono definiti chiaramente i ruoli e le responsabilità dei principali attori coinvolti nel processo di approvvigionamento e le regole generali per le principali attività, quali la gestione dei fornitori, il reporting e controllo degli approvvigionamenti e la gestione della documentazione.

Indipendentemente dall'assoggettamento alla disciplina del Codice Appalti, onde garantire la massima concorrenza e apertura al mercato, devono essere assicurati, tra gli altri, i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento nella selezione dei fornitori, consulenti, appaltatori. Al riguardo assumono rilievo, tra le altre, le seguenti previsioni del Codice Etico del Gruppo CDP:

- “[...] i *Destinatari responsabili delle funzioni aziendali che partecipano a detti processi devono:*
 - *riconoscere ai Fornitori, Partner e Consulenti in possesso dei requisiti necessari, pari opportunità di partecipazione alla selezione;*

¹³ In CDP il processo è formalizzato all'interno della Policy di Gruppo “Pianificazione e gestione degli acquisti”, della Politica Generale “Responsible Procurement” con annesso il Codice di Condotta dei Fornitori che ne costituisce allegato, del Regolamento “Acquisti” e della Procedura “Gestione degli acquisti”, nonché nella normativa del Portale Acquisti sul sito internet aziendale

¹⁴ Assumono particolare rilievo, per le Società Destinatarie, la disciplina del Codice Appalti e le connesse determinazioni dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione (A.N.A.C.).

- *assicurare la partecipazione alla selezione di più di due soggetti, salvo casi eccezionali e disciplinati da apposite procedure aziendali;*
- *verificare, anche attraverso idonea documentazione, che i Fornitori, Partner e Consulenti partecipanti alla gara dispongano di mezzi, anche finanziari, strutture organizzative, capacità tecniche ed esperienza, sistemi di qualità e risorse adeguate alle esigenze e all'immagine di CDP e delle Società coordinate. [...]*
- *[...] al fine di garantire integrità ed indipendenza, deve essere evitato di indurre un soggetto esterno a CDP ed alle Società coordinate a stipulare un contratto a lui sfavorevole lasciandogli intendere la possibilità della stipula di un successivo contratto più vantaggioso”.*

I compensi pagati da CDP e da ogni Società del Gruppo a qualsiasi fornitore, consulente e appaltatore devono esclusivamente costituire l'equa remunerazione per beni/servizi legittimi, resi sulla base del contratto stipulato tra le parti. I fondi versati non potranno mai avere scopo corruttivo né essere indirizzati, anche attraverso altri soggetti, a scopi corruttivi.

In aggiunta a quanto sopra, CDP e le Società del Gruppo garantiscono il costante e puntuale rispetto delle seguenti regole:

- devono essere utilizzati fornitori, consulenti e appaltatori verificati sulla base di criteri tecnici, economici, sociali, ambientali, legali ed etici e rispetto ai quali sia stata appurata la presenza di requisiti di professionalità, di competenza e di organizzazione. Inoltre, qualsiasi soggetto, entità, società, partner e altro ente fornitore di attività, beni o servizi a favore di CDP, senza limitazioni alle forniture relative a tutte le classi merceologiche, è tenuto a sottoscrivere per accettazione il Codice di Condotta dei Fornitori, al fine di poter intrattenere rapporti con la stessa
- è necessario effettuare un'effettiva e documentata attività di selezione che preveda un confronto obiettivo tra una pluralità di proposte; quando tale confronto non venga svolto (inclusi i casi in cui venga fatto ricorso a un fornitore unico o a un affidamento diretto) è necessario che ciò avvenga per ragioni oggettive, plausibili e documentate;
- i soggetti autorizzati ad emettere ed approvare le richieste di acquisto devono essere formalmente individuati nelle procedure interne ovvero attraverso il sistema di procure e deleghe di poteri adottato internamente;
- deve essere verificata la correttezza delle fatture ricevute e la rispondenza delle stesse a quanto pattuito contrattualmente e al servizio effettivamente ricevuto nel rispetto delle condizioni di mercato;
- è fatto divieto di: i) escludere arbitrariamente da gare o richieste di offerta potenziali fornitori, consulenti e appaltatori che siano in possesso dei requisiti richiesti; ii) ricorrere a fornitori, consulenti e appaltatori con i quali i soggetti autorizzati ad emettere ed approvare le richieste di acquisto abbiano rapporti di parentela o affinità o in relazione ai quali possano esservi situazioni di conflitto d'interesse;

- deve essere formalizzato un processo di verifica e monitoraggio periodico dei fornitori per evidenziare criticità sotto il profilo reputazionale¹⁵.

8.6 Fusioni, acquisizioni e investimenti rilevanti

Le operazioni di fusione, acquisizione o investimento in un'altra società ("**Società di Riferimento**"), o a qualsiasi altra attività di riorganizzazione, comprese ristrutturazioni del debito che possano portare come risultato all'acquisizione del controllo o di un significativo livello di influenza su un'altra società, (es. tramite la facoltà di nominare membri degli organi di controllo ed esecutivi, l'esercizio del diritto di veto, ecc.) alle quali partecipa CDP o una Società del Gruppo¹⁶ determina il rischio che:

- l'altra entità partecipante alla fusione e pertanto confluita nell'entità fusa, sia stata o sia tuttora coinvolta in atti corruttivi;
- l'entità di riferimento di un'acquisizione o investimento strategico rilevante sia stata o sia tuttora coinvolta in atti corruttivi.

In diverse giurisdizioni, la società risultante dall'operazione di fusione, acquisizione, investimento strategico rilevante o riorganizzazione assume le responsabilità delle precedenti entità, comprese quelle civili e penali di eventuali reati in materia di Corruzione. Tra i rischi connessi a dette operazioni figurano, altresì, a titolo esemplificativo, i rischi reputazionali e il rischio di perdita di commesse precedentemente ottenute con mezzi corruttivi, con i conseguenti costi che ne possono derivare.

Al fine di gestire tali rischi, il Gruppo CDP svolge le seguenti tre principali attività di mitigazione:

- *Due diligence* Anti-Corruzione prima della realizzazione dell'operazione per verificare che tutti i rischi di possibili precedenti azioni corruttive siano stati individuati e risultino adeguatamente mitigati;
- processo decisionale che comprenda tutte le necessarie valutazioni Anti-Corruzione;
- integrazione dell'entità di riferimento al completamento dell'operazione, comprese, se necessarie, azioni di risanamento.

Scopo del processo di *Due diligence* Anti-Corruzione è comprendere o determinare la probabilità di episodi corruttivi in corso o passati in rapporto alla Società di Riferimento o ad altri soggetti partecipanti all'operazione.

La decisione finale sul procedere o meno all'operazione deve comprendere un esame degli esiti della *Due diligence* su Anti-Corruzione. Qualora la *Due diligence* Anti-Corruzione individui gravi rischi di Corruzione, tale decisione dovrà prevedere anche se siano necessarie azioni correttive post-operazione. Tali azioni correttive possono includere:

¹⁵ In CDP sono previsti, oltre ai controlli effettuati in conformità alle disposizioni del Codice Appalti, specifici controlli di natura reputazionale effettuati periodicamente, già formalizzati all'interno del corpo normativo aziendale.

¹⁶ Si precisa che il presente paragrafo della Policy di Gruppo non si riferisce invece a: operazioni infragruppo; operazioni di negoziazioni in conto proprio effettuate dal Gruppo CDP con finalità di negoziazione o di copertura.

- l'utilizzo di consulenza legale specifica;
- la rinegoziazione o una nuova procedura di gara per tutti i contratti che presentano indizi di Corruzione;
- la rimozione dei membri degli Organi Societari o del Personale della Società di Riferimento che possono essere stati coinvolti in atti corruttivi;
- la segnalazione alle Autorità competenti.

Ad operazione conclusa, qualora anche in considerazione del controllo acquisito sulla Società di Riferimento CDP intenda esercitare attività di direzione e coordinamento, sarà richiesto alla società acquisita di implementare tutti i presidi previsti dalla presente Policy di Gruppo, oltre che dal Codice Etico di Gruppo nonché di adottare il Modello 231 sulla base delle indicazioni fornite da Capogruppo¹⁷.

8.7 Gestione del rischio associato alla clientela nell'ambito dei rapporti di *business*

Nello svolgimento delle proprie attività istituzionali e di *business* il Gruppo CDP è esposto al rischio connesso all'eventuale coinvolgimento di CDP e delle Società del Gruppo, anche inconsapevole e involontario, in attività illecite realizzate o tentate dalla clientela riconducibili a fattispecie di Corruzione.

Al fine di mitigare il conseguente impatto reputazionale negativo che ne deriverebbe, CDP e le Società del Gruppo hanno adottato, nell'ambito del più ampio *framework* metodologico di valutazione del Rischio Reputazionale delle operazioni, processi formalizzati di *due diligence* nel cui ambito sono identificati, valutati e mitigati, tra gli altri, i rischi che siano in atto o possano essere realizzati comportamenti rilevanti ai fini della Corruzione¹⁸.

Nell'ambito dei citati processi di *due diligence*, particolare attenzione deve essere rivolta ad alcuni fatti o circostanze che costituiscono segnali d'allarme in relazione al rischio di Corruzione (gli "**Indicatori di rischio Corruzione**"). Tali indicatori, riepilogati sinteticamente nella tabella seguente ai soli fini esemplificativi, sussistono ogni volta che un fatto o una o più circostanze suggeriscono che la particolare operazione, relazione o impegno comporta un rischio probabile di Corruzione.

ID	Indicatore di rischio Corruzione
1.	Operazioni con soggetti operanti in paesi esposti a maggior rischio Corruzione ¹⁹
2.	Operazioni con soggetti operanti in settori maggiormente esposti a rischio Corruzione ²⁰

¹⁷ Cfr. Policy di Gruppo "Linee Guida per la predisposizione e l'aggiornamento del Modello 231 delle Società del Gruppo CDP".

¹⁸ Cfr. Policy di Gruppo "Valutazione del Rischio Reputazionale delle operazioni".

¹⁹ Si vedano in proposito le seguenti fonti: *Transparency International - Corruption Perception Index*, *World Bank - World-Wide Governance Indicators - Control of Corruption e Trace International - Bribery Risk Matrix*; *Investment Climate Statement - US Department of State, Business Anti-corruption Portal, Absence of Corruption (0<X<1) - Rule of Law Index, Transparency - Private Sector, Freedom from Corruption - Economic Freedom Index - Heritage Foundation, Irregular Payments and Bribes - GCR, State Legitimacy - Fragile State Index*.

²⁰ Si considerano tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti settori: Appalti pubblici, Costruzioni ed edilizia, Attività immobiliari, Manifattura pesante, Petrolio/Oil&Gas, Industria estrattiva (inclusa mineraria e metallurgica), Infrastrutture, Sanità e Farmaceutico, Utilities, Produzione e distribuzione di energia, Trasporti e logistica.

3.	<i>Operazioni con soggetti che utilizzano modalità di pagamento non tracciabili</i>
4.	<i>Operazioni con soggetti che sono stati coinvolti in precedenti casi di Corruzione</i>
5.	<i>Operazioni per cui viene richiesto il supporto del Gruppo CDP direttamente connesse all'ottenimento da parte del cliente di un appalto / opera / commessa / concessione pubblica</i>
6.	<i>Operazioni con clientela risultante aggiudicataria di una commessa/concessione/appalto ad esito di una trattativa privata legittimata da motivi di urgenza²¹</i>
7.	<i>Richiesta del cliente di strutturare l'operazione commerciale in modo da eludere le normative applicabili</i>
8.	<i>Rifiuto/riluttanza del cliente di fornire informazioni richieste in applicazione delle procedure di due-diligence adottate dal Gruppo CDP</i>
9.	<i>Relazioni con clienti che non hanno l'esperienza, l'organizzazione e le risorse necessarie per eseguire le prestazioni per le quali sono risultati aggiudicatari di specifiche concessioni / appalti / commesse</i>
10.	<i>L'entità del supporto finanziario richiesto a CDP o alle Società del Gruppo dal cliente appare ingiustificatamente sproporzionato in relazione all'opera/commessa/appalto di cui il cliente è risultato aggiudicatario e/o alle finalità generali dell'operazione</i>

Quando vengono identificati uno o più Indicatori di rischio Corruzione (o se ne sospetta la sussistenza), è necessario tenerne conto ai fini dell'attribuzione del livello di rischio reputazionale delle operazioni (e dell'eventuale aggiornamento del livello di rischio attribuito)²² ed individuare i presidi più idonei da porre in essere per mitigare o eliminare il rischio, tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la richiesta di attestazioni e/o documentazione comprovante l'adozione da parte del cliente di idonei presidi in materia Anti-Corruzione;
- la richiesta di attestazioni e/o documentazione comprovante il rispetto delle leggi applicabili in materia di Anti-Corruzione nell'operazione in esame. Nelle operazioni che coinvolgono soggetti operanti in Paesi maggiormente esposti a rischio Corruzione e che riguardano commesse/appalti pubblici, è possibile prevedere che: i) l'attestazione sia supportata da un parere firmato rilasciato da un primario studio legale operante *in loco*; ii) il parere abbia ad oggetto anche il rispetto della normativa vigente nel paese di riferimento in materia di contratti pubblici;
- la richiesta di attestazioni e/o documentazione comprovante: i) l'effettiva destinazione dei fondi richiesti allo scopo dichiarato; ii) l'origine dei fondi impiegati nell'operazione;
- la richiesta di un'attestazione e/o documentazione comprovante la corrispondenza dell'importo dell'opera da finanziare/garantire all'effettivo valore della stessa. Nelle operazioni che coinvolgono soggetti operanti in Paesi maggiormente esposti a rischio Corruzione e che

²¹ L'indicatore in questione assume un rilievo ancora maggiore nell'ipotesi in cui la Terza Parte sia già risultata in passato aggiudicataria di ulteriori opere, commesse o concessioni senza il preventivo espletamento di procedure competitive.

²² Gli Indicatori di rischio Corruzione, ove presenti, contribuiscono alla determinazione del livello di rischio reputazionale dell'operazione nell'ambito degli Indici di Rischio Corruzione: i) Paese, per l'indicatore di cui all'ID 1; ii) Settore Economico, per l'indicatore di cui all'ID 2; e iii) Controparte per i restanti Indicatori di rischio Corruzione (cfr. Policy di Gruppo "Valutazione del Rischio Reputazionale delle operazioni").

riguardano commesse/appalti pubblici, è possibile prevedere che l'attestazione sia supportata da una perizia rilasciata da esperti indipendenti operanti in loco;

- l'utilizzo di consulenza legale specifica a supporto del processo istruttorio e deliberativo di CDP e delle Società del Gruppo;
- l'inserimento nei contratti delle più opportune clausole Anti-Corruzione²³;
- nel caso in cui non sia possibile in alcun modo mitigare il rischio, la possibile interruzione del rapporto o dell'attività caratterizzati dal rischio di Corruzione e/o la segnalazione della situazione in questione tramite i canali adottati dal Gruppo CDP per la segnalazione delle violazioni della Policy di Gruppo (cfr. par. 10), oltre che alle Autorità competenti.

In aggiunta a quanto sopra, CDP e le Società del Gruppo destinatarie degli adempimenti di cui al Decreto Legislativo n. 231/2007 e s.m.i. (c.d. Decreto Antiriciclaggio), hanno strutturato processi di adeguata verifica della clientela nel cui ambito sono effettuati approfondimenti volti ad evidenziare l'esistenza di dinamiche corruttive rilevanti ai fini dell'eventuale segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo all'Unità di Informazione Finanziaria ("UIF")²⁴.

9 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

In aggiunta agli standard Anti-Corruzione sopra riportati, anche in considerazione del particolare ruolo del Gruppo CDP, ogni attività che coinvolga Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio e, più in generale, la Pubblica Amministrazione, può comportare una significativa esposizione sia ai Rischi Reputazionali sia al rischio di non conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili.

Tutti i rapporti con, o riferiti a, o che coinvolgono Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio e più in generale la Pubblica Amministrazione, devono essere condotti nel pieno rispetto del Codice Etico di Gruppo, del Modello 231 aziendale e delle normative aziendali e di Gruppo rilevanti, nonché improntati alla massima trasparenza e correttezza.

Le relazioni con funzionari delle istituzioni pubbliche sono limitate agli Organi Societari, all'Alta Direzione e alle funzioni aziendali preposte e regolarmente autorizzate, nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione di CDP e delle Società del Gruppo. Tali relazioni sono intrattenute nel rispetto dei ruoli e delle funzioni attribuite in base alla legge e con spirito di massima collaborazione.

Qualora siano soggetti esterni - in qualità di procuratori o incaricati nell'ambito di un contratto di servizi - ad operare nei confronti della Pubblica Amministrazione in rappresentanza di CDP e/o di una Società del Gruppo, il relativo incarico dovrà essere assegnato in modo formale e prevedere una specifica clausola che vincoli tali soggetti esterni all'osservanza dei principi etici e comportamentali adottati dal Gruppo CDP e del Modello 231 aziendale.

²³ In fase negoziale occorre considerare eventuali comportamenti da parte del cliente che evidenzino riluttanza a sottoscrivere le clausole Anti-Corruzione previste per i contratti/accordi conclusi.

²⁴ Cfr. Policy di Gruppo Antiriciclaggio (AR) e per CDP Procedura Gestione Adempimenti Antiriciclaggio e Regolamento Indicatori di Anomalia Schemi rappresentativi di comportamenti anomali.

Nel caso di incontri presso uffici della Pubblica Amministrazione o comunque di rapporti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio deve essere prevista la possibilità di ricostruire l'oggetto dell'incontro ed i nominativi delle persone che vi hanno partecipato. Inoltre, il contatto del Personale del Gruppo CDP con i Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio deve essere svolto, nelle fasi principali della negoziazione o del procedimento, da almeno due persone appartenenti, ove possibile, a diverse unità organizzative²⁵.

CDP e le Società del Gruppo formalizzano all'interno del corpo normativo aziendale le responsabilità ed i presidi adottati nei rapporti con le Autorità pubbliche²⁶ in caso di richieste di atti, dati, informazioni e/o verifiche ed ispezioni, al fine di garantire la gestione uniforme delle informazioni fornite ai vari soggetti ed assicurare trasparenza e tracciabilità del processo²⁷.

Sono vietati favori, comportamenti collusivi, sollecitazioni dirette e/o attraverso terzi, al fine di ottenere vantaggi per il Gruppo CDP, per sé o per altri. Al riguardo, assumono rilievo le seguenti previsioni del Codice Etico di Gruppo:

- “[...] i Destinatari non intraprendono (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:
 - esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
 - sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.
- I Destinatari si impegnano a non offrire, direttamente o attraverso intermediari, somme di denaro o altri mezzi di pagamento, Omaggi o regalie a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio al fine di influenzare la loro attività nell'espletamento dei propri doveri. Si precisa che si considerano atti di Corruzione sia i pagamenti illeciti fatti direttamente da enti italiani o da loro dipendenti, sia i pagamenti illeciti fatti tramite persone che agiscono per conto di tali enti, sia in Italia che all'estero.”

Rispetto alla gestione:

- degli Omaggi o trattamenti di favore nei confronti di Pubblici Ufficiali, si rinvia a quanto descritto nel paragrafo 8.3;
- delle attività in ambito HR, si rinvia a quanto descritto nel paragrafo 8.4.

10 Meccanismi interni di segnalazione delle violazioni

I Destinatari che, in ragione delle funzioni svolte, vengano a conoscenza di violazioni, rilevanti ai fini della presente Policy di Gruppo, hanno il dovere di segnalare dette condotte secondo le modalità

²⁵ Le disposizioni di cui al presente capoverso non si applicano agli Organi Sociali e all'Alta Direzione di CDP e delle Società del Gruppo, nonché ai soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione che rappresentano l'azionista pubblico.

²⁶ Intendendosi per tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la Banca d'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze; la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa; l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; l'Amministrazione tributaria e gli organi di Polizia Tributaria; l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro; l'Azienda Sanitaria Locale e i Vigili del Fuoco; la Polizia Giudiziaria; l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; l'Agenzia delle Entrate.

²⁷ In CDP il processo è formalizzato all'interno del Regolamento Gestione dei rapporti con le Autorità Pubbliche.

descritte nella Policy di Gruppo “Gestione delle Segnalazioni - Whistleblowing”²⁸. La policy descrive, inoltre, le misure di protezione riconosciute a colui che effettua le segnalazioni.

Nessun Destinatario sarà penalizzato (es. licenziamento, demansionamento), sanzionato o in altro modo danneggiato per essersi rifiutato di commettere atti di Corruzione e/o per aver segnalato atti di Corruzione tentati o effettuati, anche qualora tale rifiuto comporti la perdita di affari per il Gruppo CDP od altra conseguenza pregiudizievole per il *business*.

11 Conseguenze disciplinari e sanzionatorie

Le violazioni dei principi e degli standard contenuti nella presente Policy di Gruppo, oltre ad essere fonte di possibile responsabilità penale per i singoli e di responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/01 e s.m.i. per CDP e/o per le Società del Gruppo, comportano l'applicazione del Sistema disciplinare previsto nell'ambito del Modello 231 adottato da CDP e da ciascuna Società del Gruppo. In tale ambito si rammenta che:

- il Personale è soggetto alle sanzioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (o documento equiparabile) *pro tempore* applicabile; le stesse saranno applicate dalla competente unità organizzativa HR;
- i membri degli Organi Societari e dell'Organismo di Vigilanza sono soggetti alle sanzioni della sospensione e, nei casi più gravi, della revoca dall'incarico; le stesse saranno determinate dall'Assemblea dei Soci/Organo di Amministrazione di riferimento;
- le Terze Parti sono soggette alle sanzioni previste nei contratti stipulati con le stesse, che possono arrivare alla sospensione e, nei casi più gravi e a seconda dei casi, alla revoca della nomina o alla risoluzione del rapporto negoziale.

In tutti i casi, la sanzione è commisurata al livello di responsabilità del soggetto coinvolto, all'intenzionalità e alla gravità del comportamento e, salva la garanzia del contraddittorio, può essere applicata indipendentemente dall'avvio di un procedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria.

²⁸ In ottemperanza alle previsioni del Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 in materia di “Whistleblowing” sono previsti presidi a tutela dell'identità del segnalante.